

COMUNE DI BUSNAGO

Provincia di Monza Brianza

Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio

Approvato con Delibera C.C. n. 27 del 25 settembre 2013

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

ART. 2

OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Busnago descritte nell'Allegato "A" del presente Regolamento sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Busnago esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

ART. 3

SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4

DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di Busnago per ciascun anno solare, o frazione di esso, di durata dell'occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura).
4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'allegato "B" al presente regolamento, e decorrono dal 1° gennaio 2013.
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
6. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) eventualmente dovuto per l'occupazione permanente, ma secondo un computo che tiene conto, in detrazione, degli importi eventualmente versati dal concessionario a titolo di C.O.S.A.P. ai sensi della Circolare n. 1 del 20/1/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale.

ART. 5

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore Tecnico, dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, mediante versamento sui conti correnti appositamente dedicati con la motivazione "canone di concessione non ricognitorio per l'anno...". Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita denuncia contenente gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al precedente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del canone.

Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, con la periodicità e le date stabilite con apposito provvedimento. In mancanza di tale provvedimento si intende valido quello dell'anno precedente.

2. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione – contratto o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6

ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, e con riferimento al comma 1 dell'art. 5, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice, decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

4. Per le occupazione definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

ART. 7

GESTIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. In caso di affidamento in concessione, tutte le attribuzioni relative alla riscossione anche coattiva, all'accertamento del canone di concessione non ricognitorio, e all'applicazione delle relative sanzioni spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione.

ART. 8

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

- mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 9

RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

ART. 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, fermo restando in capo al concessionario l'obbligo del pagamento.

2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.

3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 30 ottobre 2013.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

RISOLUZIONE COLLETTIVA

1. La risoluzione collettiva delle somme dovute è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 109 del 2002

3.000

4. Mediante il sistema di cui al presente regolamento si stabilisce il limite massimo di spesa per

5. Le spese materialmente sostenute per l'adempimento della presente risoluzione sono a carico dell'ente.

6. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12/10/2012.

ART. 9

RINVII

1. Gli interessi possono richiedere il rimborso dell'importo versato entro e non oltre cinque anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso deve essere presentata alla prefettura dell'ente emittente da chi ha versato o da chi ha rappresentato l'ente emittente.

ART. 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni perenni in corso di attuazione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono estese al presente regolamento. Le concessioni e le autorizzazioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono estese al presente regolamento.

2. Le concessioni che risultano emanate dal presente regolamento si intendono estese al presente regolamento mediante integrazione della concessione in essere. Le concessioni emanate in conformità alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento sono estese al presente regolamento.

ALLEGATO "A" - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO.

TIPOLOGIE

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.
 - a. Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica;
 - b. Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili;
 - c. Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
 - d. Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
 - e. Tralicci di elettrodotto.
2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa.
 - a. Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari
 - o Senza pubblicità
 - o Con pubblicità monofacciale
 - o Con pubblicità bifacciale
 - b. Occupazioni effettuate con preinsegne;
 - c. Pensiline (il canone è computato con riferimento al lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
 - o Monofacciale
 - o Bifacciale
 - d. Impianti pubblicitari a cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato il al lato maggiore del mezzo installato, espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):
 - o Monofacciale
 - o Bifacciale
 - e. Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base al lato maggiore del mezzo installato, espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):
 - o Monofacciale
 - o Bifacciale

ALLEGATO "B" - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO.

TARIFFE

(per tipologie di concessioni)

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa
 - 1.1 Condotte sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica ed acqua termica;
€ 1,00 al metro lineare
 - 1.2 Condotte sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili;
€ 1,00 al metro lineare
 - 1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico al servizio delle condutture di cui ai punti 1.1 e 1.2;
€ 10,00 al metro quadrato
 - 1.4 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e/o altre, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
€ 10,00 cadauno
 - 1.5 Tralicci di elettrodotto;
€ 195,00 cadauno
2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa
 - 2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:
 - Senza pubblicità € 20,00 (canone fisso a impianto)
 - Con pubblicità monofacciale € 70,00 al metro lineare
 - Con pubblicità bifacciale € 100,00 al metro lineare
 -
 - 2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne: € 50,00 cadauno
 - 2.3 Pensiline: il canone è computato con riferimento al lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari;
 - Monofacciale € 70,00 al metro lineare
 - Bifacciale € 100,00 al metro lineare
 - 2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere: il canone è computato in base al lato maggiore del mezzo installato espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);

- Monofacciale € 70,00 al metro lineare
- Bifacciale € 100,00 al metro lineare

2.5 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette: il canone è computato in base al lato maggiore del mezzo installato espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);

- Monofacciale € 70,00 al metro lineare
- Bifacciale € 100,00 al metro lineare

2.6 Stendardo pubblicitario su palo della luce € 100,00 cadauno